

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 923)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973  
(V. Stampato n. 762)*

**presentato dal Ministro del Tesoro  
(MALAGODI)**

**di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
(FERRI)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(TAVIANI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1° marzo 1973*

**Conferimento di un fondo di dotazione  
all'Ente nazionale per l'energia elettrica**

## DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

È autorizzato il conferimento da parte del Tesoro dello Stato di un fondo di dotazione in favore dell'Ente nazionale per l'energia elettrica — Enel — per l'importo di lire 250 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1976.

Art. 2.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascuno anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni polinennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per gli anni finanziari 1972 e 1973, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.

## Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è così sostituito:

« Con decreto del Ministro del tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, o per conto del medesimo ».

## Art. 6.

Entro il mese di giugno 1973 il Governo presenterà al Parlamento un progetto di riforma generale della tariffa elettrica chiaramente finalizzata:

a) a permettere all'Ente di realizzare programmi a lungo termine di sviluppo del settore energetico, con particolare riguardo per il settore nucleare;

b) a promuovere lo sviluppo della piccola e media industria, dell'artigianato e dell'agricoltura;

c) ad incentivare lo sviluppo del Mezzogiorno e delle zone depresse del paese.